mondo e dall'indice delle fonti. [ALESSANDRA GUIDONE]

## V. Marotta, La cittadinanza romana in Età Imperiale (Secoli I-III d.C.). Una sintesi.

Due i quesiti alla base delle ricerche più recenti di Valerio Marotta: quali fossero i precisi contorni dell'idea di 'cittadinanza romana' in epoca Imperiale e l'esistenza o meno di un diritto unico per tutto l'Impero.

Nel primo capitolo (*Tra Repubblica e Princi-* pato), ispirato ad un criterio compositivo, dopo aver effettuato una panoramica degli ordinamenti presenti nella penisola italica nel periodo compreso tra il IV e il I secolo a.C., che erano di tipo scalare (colonie romane, colonie latine, municipia cum suffragio, municipia sine suffragio, alleati soci o federati), l'autore si dedica all'analisi della connessione tra lo status di libero e quello di cittadino. Quest'ultimo concetto viene esaminato tenendo conto di due profili ben distinti; partendo dall'elaborazione di un'idea di cittadinanza come 'status legale', come strumento di integrazione politica, si passa all'esame del rapporto tra status di citta-

dino e *provocatio ad populum*, meccanismo posto a tutela della *libertas* del singolo e basato su un *iudicium populi*, applicabile nei soli confronti del cittadino romano.

Il secondo capitolo (Civitas romana e communio iuris: le guarentigie del cittadino) si caratterizza per un approccio più analitico, atto a conferire molto rilievo alle fonti: un taglio che accompagnerà il lettore fino al settimo capitolo. Questa sezione del lavoro prende le mosse dall'accentuazione del carattere di statuto personale della cittadinanza, poi si passano in rassegna i vari privilegi attribuiti ai cives. L'autore sottolinea che la tutela delle libertà fondamentali dell'individuo subì una regressione in età adrianea, quando comparve la distinzione tra honestiores e humiliores e si posero le basi della successiva discriminazione tra le due caste sociali, fenomeno che in precedenza aveva caratterizzato le categorie dei cittadini e dei peregrini. Viene altresì posto l'accento sul dato di fatto che la cittadinanza rappresentava presupposto indefettibile per l'accesso e l'esercizio delle cariche pubbliche e del cursus honorum senatorio.

imperialista, in quanto tale alla costante ricerca delle condizioni di arricchimento più favorevoli, sulla base di esigenze commerciali e finanziarie. Segue una breve comparazione con il diritto britannico, suggerita dall'esame del saggio di James Bryce ,"The Ancient Roman Empire and the British Empire in India". Secondo Bryce anche questa esperienza è incomparabile con quella romana, dato che l'Inghilterra non è stata capace di creare una cultura basata su regole di convivenza universali, valevoli per tutti i popoli assoggettati, come invece seppe fare Roma, superando la base etnica di partenza e costruendo un sistema giuridico flessibile, aperto ai provinciali. A tale proposito Marotta aggiunge che solamente quello di Roma può essere definito il 'vero impero', perché i Romani, al contrario degli inglesi, hanno dimostrato 'il coraggio di riconoscersi inferiori, ma, allo stesso tempo, capaci di imparare'.

Il testo è corredato da un'appendice dedicata alla Compagnia delle Indie, vista come un archetipo del dominio Angloamericano sul che imponendosi alle comunità indigene, ben presto finirono per divenire fonte comune a tutto l'Impero. In questo modo si realizzò una diffusione capillare di alcuni istituti di matrice romanistica quali la *stipulatio*, la *emptio venditio* e il *fidepromissio*.

Nell'ultimo capitolo (Cittadinanza e impero. I rischi della comparazione storica) l'autore ritorna ad utilizzare il criterio compositivo - che caratterizza le prime pagine del volume - per trattare il tema della comparazione storica, sottolineando le differenze e la distanza incommensurabile esistente tra l'esperienza romana e quella degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Anche se molti dei principi fondamentali della Costituzione Americana sono stati mutuati dall'idea della libera respublica romana, come anche alcuni criteri strategici militari, le differenze sul piano culturale sono sensibili. Infatti Roma si caratterizzò come un Impero basato sulla riscossione regolare dei tributi e sull'integrazione dei ceti dirigenti locali nelle èlites imperiali, che presentavano una cultura ed un sistema di valori propri, mentre l'America ha assunto la forma di un dominio

Alle forme di accesso alla cittadinanza è dedicato il terzo capitolo (Forme di accesso alla civitas e integrazione imperiale) in cui l'autore ripercorre e mette a punto i tratti fondamentali della disciplina romana.

Nel capitolo quarto (La doppia cittadinanza) si affronta il problema relativo all'esistenza della doppia cittadinanza in età Imperiale. Durante l'ultima fase delle guerre civili fu elaborato uno statuto sulla base del quale i diritti legati alla civitas Romana erano sempre destinati a prevalere sugli altri; il nuovo cittadino rimaneva polites della propria comunità a sua discrezione, in quanto la patria di origine non poteva in nessun caso avanzare pretese nei suoi confronti; infatti il centro di tutto il sistema era rappresentato da 'Roma communis patria', ossia da Roma vista come unica casa e famiglia. In ragione di questa fictio, chi risiedeva nell'Urbe si trovava nella stessa situazione di colui il quale non avesse mai abbandonato la propria comunità di origine per recarsi nella 'città Regina': Roma.

La *Constitutio Antoniniana*, emanata da Antonino Caracalla nel 212 e volta a concedere a

tutti coloro che erano nel suo Impero la cittadinanza romana è al centro del quinto capitolo (La Constitutio Antoniniana). L'autore indaga le ragioni - ancora assai discusse - che portarono all'emanazione di tale provvedimento, partendo dalle testimonianze di Ulpiano e di Cassio Dione; secondo il racconto di quest'ultimo la constitutio rientrava in un preciso disegno di politica fiscale, dal momento che i cittadini, certamente onorati dal possesso del nuovo status, sarebbero stati tenuti a far fronte alle spese ed alle imposte stabilite da Roma.

Il capitolo successivo (Il Papiro della Biblioteca di Giessen N. 40 colonna 1) tratta il tema delle fonti relative alla Constitutio Antoniniana, ritrovata in un papiro pubblicato nella biblioteca di Giessen nel 1910. Dello scritto sono state salvate solamente due colonne, contenenti tre costituzioni di Caracalla: la prima si riferisce all'editto relativo alla concessione della cittadinanza, la seconda ad un'amnistia ricordata anche in C.10.61.(59).1 e in D.50.2.3.1, l'ultima contiene un'ordinanza di espulsione degli Egizi di Alessandria. L'editto di concessione

della cittadinanza - il cui dispositivo si identifica con le linee 7-9 della colonna - è di difficile interpretazione. Di qui l'esposizione delle varie teorie relative alla concessione o meno della cittadinanza ai *dediticii*. Il capitolo si chiude con la constatazione che l'editto di Caracalla creò uno statuto politico uniforme, senza mai modificare gli statuti fiscali dei popoli soggetti all'Impero.

Nel penultimo capitolo (Diritto imperiale e diritti locali) Marotta focalizza l'attenzione sul rapporto esistente tra diritto imperiale e diritti locali, facendo leva prima su alcune teorie secondo le quali il diritto romano sarebbe stato imposto ai popoli sottomessi, poi spiegando le ragioni che portano invece a pensare ad una sottoposizione del tutto volontaria dei popoli soggiogati al diritto romano. Infatti, in primo luogo i popoli vinti, accettando la giurisdizione provinciale per dirimere le controversie insorte tra loro, finivano per aderire ai canoni del diritto imperiale; la stessa cosa accadeva quando si andavano a dirimere le controversie insorte tra romani e peregrini. Inoltre, ruolo essenziale rivestivano le constitutiones imperiali,